CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA - ANNO 2011

DISEGNO DI LEGGE, n.

Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n° 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace): misure di supporto a progetti e attività finalizzate a sostenere l'intervento civile in contesti di conflitto.

D'iniziativa dei consiglieri

Mattia Civico, Margherita Cogo, Bruno Dorigatti, Sara Ferrari, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino)

Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino)

Giorgio Lunelli (Unione per il Trentino)

Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n° 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace): misure di supporto a progetti e attività finalizzate a sostenere l'intervento civile in contesti di conflitto.

Il presente disegno di legge mira a riconoscere, valorizzare e sostenere i Corpi Civili di Pace, quale forma nonviolenta di intervento in situazione di conflitto volto ad abbassare il livello di violenza e finalizzato a promuovere la riconciliazione tra le parti.

I Corpi Civili di Pace sono una realtà in molta parte d'Europa: con questo termine si intendono gruppi e singole persone che lavorano con preparazione e competenza nell'ambito della prevenzione e della ricomposizione dei conflitti, usando principalmente lo strumento della relazione e della condivisione per l'esercizio di forme di diplomazia popolare nonviolenta.

Possiamo immaginare i Corpi Civili di pace come un gruppo organizzato di persone, preparate ad intervenire con metodi nonviolenti nelle diverse fasi di un conflitto:

- a) prima dello scoppio della violenza armata: per leggere il conflitto, costruire relazioni di fiducia, supportare chi già lavora per una soluzione nonviolenta, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica locale ed internazionale;
- b) durante la fase acuta del conflitto: per abbassare il livello di violenza, interponendosi ed affiancandosi a chi più subisce gli effetti distruttivi della guerra;
- c) dopo il conflitto: per ricostruire relazioni tra le parti e porre i presupposti per il dialogo e la riconciliazione.

Interviene quindi sul conflitto cercandone la trasformazione e la risoluzione con una modalità nonviolenta: ha come obbiettivo la riconciliazione e quindi opera con tutte le parti in lotta senza schierarsi se non contro l'ingiustizia.

L'importanza di una presenza nonviolenta in contesto di conflitto è ormai evidente ed è riconosciuta e sottolineata anche da numerosi passaggi politici e normativi in contesto nazionale ed europeo:

1992: il Segretario Generale dell'ONU Boutros Ghali ha proposto una Agenda per la Pace, poi approvata dalla Assemblea Generale, in cui si contemplano forme di intervento civile nei conflitti con funzioni di assistenza umanitaria, monitoraggio

dei diritti umani, costruzione della fiducia, rimpatrio dei profughi, smobilitazione degli eserciti, ricostruzione amministrativa e dei servizi. Ghali prospettò inoltre la creazione di corpi nazionali di volontari.

1992: approvazione in Italia della legge n. 180 che prevede lo stanziamento di fondi per consentire all'Italia la partecipazione a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

1994: Risoluzione 49/139b della Assemblea Generale dell'ONU per la istituzione dei Caschi Bianchi dell'ONU, corpo di volontari civili.

1995: Alex Langer, in sede di Parlamento Europeo, inserisce nel rapporto Boulanger -Martin del Parlamento Europeo la proposta di istituzione di un Corpo Civile di Pace Europeo, aperto alla partecipazione dei cittadini. La relazione Boulanger – Martin affermava che "un primo passo per contribuire alla prevenzione dei conflitti potrebbe consistere nella creazione di un Corpo civile europeo della pace (che comprenda gli obiettori di coscienza) assicurando la formazione di controllori, mediatori e specialisti in materia di soluzione dei conflitti"

1998: approvazione della nuova normativa sulla obiezione di coscienza in Italia con legalizzazione del servizio civile all'estero- caschi bianchi.

1999: nuova raccomandazione del Parlamento Europeo in cui viene proposta l'Istituzione del Corpo Civile Europeo ed uno studio preliminare di fattibilità dello stesso ad opera Consiglio dei Ministri Europeo all'interno della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Si raccomandava inoltre di attivare una struttura minima e flessibile, al solo fine di censire e mobilitare sia le risorse delle ONG, sia quelle messe a disposizione degli Stati, e di concorrere, eventualmente, al loro coordinamento. Il Parlamento indica come esempi concreti delle attività del CPCE intese a creare la pace: la mediazione e il rafforzamento della fiducia tra le parti belligeranti, l'aiuto umanitario (ivi compresi gli aiuti alimentari, le forniture di acqua, medicinali e servizi sanitari), la reintegrazione (ivi compresi il disarmo e la smobilitazione degli ex combattenti e il sostegno agli sfollati, ai rifugiati e ad altri gruppi vulnerabili), il ricupero e la ricostruzione, la stabilizzazione delle strutture economiche (ivi compresa la creazione di legami economici), il controllo e il miglioramento della situazione relativa ai diritti dell'uomo e la possibilità di partecipazione politica (ivi comprese la sorveglianza e l'assistenza durante le elezioni), l'amministrazione provvisoria per agevolare la stabilità a breve termine, l'informazione e la creazione di strutture e di programmi in materia di istruzione intesi ad eliminare i pregiudizi e i sentimenti di ostilità, e campagne d'informazione e d'istruzione della popolazione sulle attività in corso a favore della pace.

La composizione proposta dal Parlamento Europeo riguardo al Corpo di Pace Civile Europeo consta di due elementi:

- 1. un nucleo costituito da personale qualificato a tempo pieno che svolgerà compiti di gestione ed assicurerà la continuità (vale a dire un segretariato con compiti di amministrazione e gestione, assunzione, preparazione, intervento, rapporto di fine missione e collegamento);
- 2. un gruppo costituito da personale specializzato da destinare alle missioni (ivi compresi esperti, con o senza esperienza, tuttavia perfettamente addestrati), chiamato a compiere missioni specifiche, assunto a tempo parziale o con contratti a breve termine in qualità di operatori sul terreno (ivi compresi gli obiettori di coscienza su base volontaria o volontari non remunerati).

Il ruolo dei civili, lo dimostra l'esperienza italiana a partire dagli anni 90, si è trasformato divenendo sempre più attivo e reclamando per sé il ruolo di protagonisti della gestione dei conflitti, invece che spettatori passivi o vittime.

È fuori dubbio che l'intervento cooperativo all'estero, di sostegno all'economia e allo sviluppo di popolazioni che vivono la dimensione della tensione, della insicurezza, dell'instabilità politica e sociale, del conflitto e della crisi, deve tenere conto del contesto relazionale e sociale che vive la comunità.

L'esperienza di questi ultimi anni mette in evidenza come la presenza nonviolenta, disarmata e organizzata di cittadini internazionali in territorio di conflitto ha come effetto l'abbassamento della conflittualità e l'innalzamento delle condizioni generali di sicurezza: presupposti indispensabili per poter facilitare interventi di cooperazione internazionale e di promozione dello sviluppo locale.

La nostra Provincia autonoma è una territorio di confine, che appartiene ad una regione di confine, che ha conosciuto conflitti, tensioni, crisi.

È una comunità che ha in sé molte appartenenze e provenienze diverse, che include e valorizza minoranze e che riconosce nella propria complessità il proprio punto di forza.

Vi è quindi nel nostro patrimonio genetico, nel nostro "genio delle origini", la tensione alla comprensione del conflitto e alla trasformazione delle crisi in una situazione di dinamica nonviolenta.

Non stupisce quindi che la nostra terra sia generosa e attenta nei confronti di quei popoli che vivono contraddizioni, crisi e conflitti. Abbiamo concreta percezione e consapevolezza che il destino degli altri non è una responsabilità solo degli Stati o delle istituzioni: la pace, la affermazione ovunque dei diritti umani e delle condizioni di sicurezza, sono obiettivi che possono e in una qualche misura devono coinvolgere ogni singola persona.

L'impegno della Provincia sul fronte della cooperazione internazionale, la presenza di molti missionari trentini nel mondo, la disponibilità di molti volontari

giovani e meno giovani ad impegnarsi per accompagnare e condividere processi di emancipazione di popoli altri, l'investimento e l'impegno che esprimono le molte associazioni aderenti al Forum Trentino della Pace e dei Diritti Umani, le proposte formative per la promozione della cultura della pace, sono alcuni segni concreti che siamo una comunità capace di abitare i confini e disponibili ad attraversarli per renderli più leggeri.

In Trentino non sono poche le persone che sospendono la propria attività lavorativa, i propri studi, il "normale corso" della propria vita, per dedicare tempo ed energie ad attività di risoluzione nonviolenta dei conflitti in contesto extraprovinciale. Vi è inoltre una significativa presenza di realtà associative che supportano l'attività all'estero di questi volontari e che hanno maturato la capacità di progettare interventi precisi e seri.

Si ritiene importante quindi riconoscere le attività dei Corpi Civili di Pace come elemento prezioso delle iniziative di cooperazione internazionale e sostenere i volontari che svolgono questa specifica attività, promuovendo attività di formazione e sostenendo progetti che hanno le specifiche caratteristiche descritte nella presente proposta di legge.

Descrizione dell'articolato:

articolo 1: modifica legge 11/1991: inserimento Capo I, II e III

articolo 2: viene definito l'oggetto della proposta di legge e viene evidenziato il campo d'azione dei corpi Civili di Pace;

articolo 3: vengono definite le caratteristiche che debbono avere gli enti per proporre progetti di intervento nonviolento in contesto di conflitto;

articolo 4: viene istituito presso la Giunta l'elenco provinciale dei corpi civili di pace, composto da persone che hanno attestazione di frequenza di percorso formativo specifico e in possesso di requisiti precisi;

articolo 5: vengono definite le tipologie di attività e le modalità di presentazione e finanziamento dei progetti da parte degli enti accreditati;

articolo 6: vengono specificate le tipologie di spesa ammissibile;

articolo 7: è prevista relazione annuale da parte della Giunta alla commissione consiliare competente circa le attività svolte dai CCPT;

articolo 8: modifica legge 11/1991: inserimento Capo IV

articolo 9: vengono individuate le fonti di finanziamento per le attività previste.

cons. Mattia Civico

cons.ra Margherita Cogo

cons. Bruno Dorigatti

cons.ra Sara Ferrari

cons. Michele Nardelli

cons. Luca Zeni

cons. Roberto Bombarda

cons. Giorgio Lunelli

Disegno di legge

Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n° 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace): misure di supporto a progetti e attività finalizzate a sostenere l'intervento civile in contesti di conflitto.

INDICE

- Art. 1 Inserimento dei capi I, II e III nella legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)
- Art. 2 Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 3 Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 4 Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 5 Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 6 Inserimento dell'articolo 10 sexies nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 7 Inserimento dell'articolo 10 septies nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 8 Inserimento del capo IV nella legge provinciale n. 11 del 1991
- Art. 9 Disposizione finanziaria

Art. 1

Inserimento dei capi I, II e III nella legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo I

Disposizioni generali"

2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente: "Capo II

Forum per la pace e i diritti umani"

3. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo III

Corpo civile di pace del Trentino"

Art. 2

Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis *Oggetto*

- 1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera, la Provincia di Trento promuove e sostiene il corpo civile di pace del Trentino, come strumento che affianca e integra le attività di cooperazione internazionale e che contribuisce alla prevenzione e composizione pacifica delle crisi e dei conflitti, per la promozione della pace e della giustizia tra i popoli, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto delle Nazioni unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.
- 2. Il corpo civile di pace del Trentino è un corpo nonviolento, volontario, composto da persone che danno la disponibilità a intervenire in situazione di conflitto, di crisi o di post-conflitto, con azioni pianificate nonviolente, che comprendono attività di formazione, prevenzione, monitoraggio, mediazione, interposizione e riconciliazione.
- 3. Il corpo civile di pace del Trentino interviene sulla base di progetti presentati da enti o associazioni aventi sede legale in provincia di Trento, approvati dalla Provincia e aventi come obiettivo e strumento prevalente la condivisione e la relazione con la popolazione vittima del conflitto.
- 4. Le iniziative del corpo civile di pace del Trentino sono organizzate con il supporto e il coordinamento del Forum trentino per la pace e i diritti umani."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 ter *Soggetti promotori*

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 10 bis, comma 3, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 10 quater, comma 2, previa verifica che:
- a) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di promozione della pace, di prevenzione del conflitto e di riconciliazione;
- b) facciano esplicito riferimento alla nonviolenza attiva come modalità di intervento in contesti di conflitto;

- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i loro fini istituzionali:
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori interessati dagli interventi e dalle attività da svolgere;
- g) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- h) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo 10 ter della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 quater *Corpo civile di pace del Trentino*

- 1. La Provincia, in collaborazione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di cui all'art. 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n° 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), promuove annualmente uno o più corsi di formazione, finalizzati alla preparazione di singole persone a intervenire in situazione di conflitto e di crisi con metodologie nonviolente.
- 2. La Provincia istituisce un elenco denominato Corpo Civile di Pace del Trentino a cui possono iscriversi, in un'apposita sezione, le persone maggiorenni che hanno frequentato i corsi previsti dal comma 1. Il regolamento di attuazione disciplina i requisiti per l'iscrizione all'elenco, le modalità per verificare il loro mantenimento, i criteri per la costituzione e la gestione dell'elenco, prevedendo, in particolare, che non possono essere iscritte nell'elenco persone che hanno riportato condanne definitive per delitti contro la persona o contro il patrimonio.
- 3. La contrattazione collettiva provinciale disciplina la possibilità di ottenere aspettative non retribuite, con copertura integrale degli oneri pensionistici, per le attività nel corpo civile di pace del Trentino.
- 4. La Provincia, in presenza di comportamenti non coerenti con i progetti approvati ai sensi dell'articolo 10 quinquies, può revocare l'iscrizione nel corpo civile di pace del Trentino."

Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo quater della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 quinquies *Progetti*

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 10 ter possono presentare alla Provincia, in ogni momento dell'anno, progetti comprensivi di:
- una relazione sull'iniziativa e sulle ragioni che suggeriscono l'opportunità di effettuarla, con la descrizione del contesto in cui si intende operare, dei rapporti con le realtà locali, dell'attività che si vuole svolgere, dei fini che ci si prefigge di perseguire e delle metodologie adottate;
- b) un'attestazione di collaborazione e consenso all'intervento di una o più realtà del contesto ospitante, che espliciti l'adesione alle finalità e alle metodologie alla base del progetto;
- c) una relazione accompagnatoria del Forum trentino per la pace e i diritti umani che espliciti il supporto nei confronti dell'intervento;
- d) l'elenco dettagliato delle risorse umane impiegate e delle spese che si prevede di sostenere.
- 2. Nei progetti è previsto che per la loro realizzazione in contesti di crisi, conflitto e post-conflitto ci si avvalga del corpo civile di pace del Trentino.
- 3. La Provincia conclude l'istruttoria e delibera circa l'approvazione del progetto presentato entro un mese dal deposito della domanda."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 10 sexies nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo 10 quinquies della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 sexies *Contributi*

- 1. I progetti approvati ai sensi dell'articolo 10 quinquies sono finanziati per un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa di cui almeno il 40 per cento in fase di avvio. In base alla durata del progetto possono essere autorizzati successivi anticipi. Il saldo finale, del 20 per cento, è liquidato alla presentazione del rendiconto finale.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplina le modalità per la concessione dei contributi e per la rendicontazione delle spese. Fra le spese ammesse a contributo sono comprese, in ogni caso:
- a) diaria per il corpo civile di pace del Trentino in attività;
- b) oneri previdenziali del corpo civile di pace del Trentino in attività;
- c) assicurazione sanitaria, civile e per infortunio;
- d) spese di gestione, progettazione e coordinamento non superiori al 20 per cento del totale delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b) e c)."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 10 septies nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Dopo l'articolo 10 sexies della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 septies *Relazione*

1. La Giunta provinciale inoltra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale dettagliata sulle iniziative svolte dal corpo civile di pace del Trentino."

Art. 8 Inserimento del capo IV nella legge provinciale n. 11 del 1991

1. Prima dell'articolo 11 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo IV Disposizioni finali"

Art. 9 Disposizione finanziaria

- 1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.
- 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).